



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

III SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ordinanza Dirigenziale n. 114 del 14/06/2022

Oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI NEL TERRENO SITO IN VIA PORTA PASQUALE (SOTTO CAMPO SPORTIVO) - TAORMINA (FOGLIO 4 PART.LLA 215).

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E LL.PP.

Visto il rapporto di servizio redatto dalla Polizia Municipale – Sezione di polizia Giudiziaria di Messina datato 01/06/2022 prot. 286/VU/2022, trasmesso tramite pec il 03/06/2022 prot. 15546 a seguito dell'accertamento effettuato presso il terreno (Foglio 4 part.Illa 215) sito in via Porta Pasquale (sotto Campo Sportivo) - di proprietà dei Sigg. coniugi **Moschella Giuseppe** nato a Letojanni il 18/07/1959 e **Intelisano Domenica** nata a Taormina 11/10/1966 coniugi entrambi residenti in Letojanni in via Nazionale, 23 int. 5, da cui si evince che il manufatto è stato oggetto di verbalizzazione in data 11.11.2003 da parte della Polizia Municipale e dall'UTC, ed è stata emessa a carico di Moschella Giuseppe un Ordinanza Dirigenziale di immediata sospensione lavori n° 242 del 13.11.2003; successivamente è stata emessa Ordinanza Dirigenziale di demolizione delle opere abusivamente realizzate n° 93 del 17.06.2008. Per tale abuso non risultano essere state presentate né istanze di sanatoria né istanze di condono edilizio. Per il suddetto abuso edilizio, oltre alla sentenza n. 297/2006 emessa dal Tribunale di Messina sez. distaccata di Taormina, sono intervenute la sentenza n°146/2007 emessa della Corte di Appello di Messina e la sentenza n°1413/2008 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione con passaggio ingiudicato in data 09.05.2008, con condanna a carico del sig. Moschella Giuseppe disponendone altresì la demolizione delle opere.

Dall'accertamento del 30/05/2022 è emerso che nel suindicato abuso edilizio, formato da una struttura (intelaiatura montanti e travi in ferro), è **stata collocata una copertura costituita da**

pannelli coibentati per l'intera superficie di circa 100mq .

Considerato che non può tollerarsi l'esecuzione di lavori in **assenza e/o in difformità ad idoneo titolo Autorizzativo e che già i lavori erano oggetto di Demolizione e Ripristino dello stato dei luoghi;**

Vista la L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 16/2016 di recepimento del D.P.R. 380/01;

Vista la L.R. n° 26 del 15/05/1986;

Vista la L.R. 19/2020;

Vista la Legge 120/2020

Visto il vigente Regolamento Comunale di Edilizia e le N.A. del P.R.G. della Città, approvato con D.A. n°54/76;

Visto il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

ai Sigg.

Moschella Giuseppe nato a Letojanni il 18/07/1959 (Cod. Fisc. MSC GPP 59L18 E555Q) e **Intelisano Domenica** nata a Taormina 11/10/1966 (Cod. Fisc. NTL DNC 66 R11 L042P) coniugi entrambi residenti in Letojanni in via Nazionale, 23 int. 5, **l'immediata demolizione delle opere realizzate abusivamente e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi nel terreno sito in via Porta Pasquale (sotto Campo Sportivo)** Foglio 4 part.lla 215, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente con l'avvertenza che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la rimozione, si procederà d'ufficio con addebito delle spese, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste per legge.

Inoltre decorsi i 90 (novanta) giorni di cui sopra, accertata l'inottemperanza alla presente ordinanza verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di importo compreso tra €. 2000,00 e €. 20.000,00, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste (*comma 4 bis art. 31 DPR 380/2001*).

Altresì, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza sarà trasferita all'ufficio del Prefetto che provvederà alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto potrà avvalersi del concorso del Genio Militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze Armate

(Art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 come modificato con la Legge n. 120 dell'11/09/2020).

DISPONE

che il superiore provvedimento venga notificato alle Ditte sopra intimate tramite raccomandata A.R. ciascuno per la proprie competenza e responsabilità.

La presente è notificata tramite PEC:

Alla P.G.di Messina: **pg.poliziamunicipale.procura.messina@pec.comune.messina.it**

Alla Procura della Repubblica di Messina: **prot.procura.messina@giustiziacert.it**

Alla Prefettura di Messina: **protocollo.prefme@pec.interno.it**

Al Comando dei Carabinieri: **tme26167@pec.carabinieri.it**;

Alla Polizia di Stato: **comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it**;

Alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina: **soprime@certmail.regione.sicilia.it**;

Al Genio Civile di Messina: **geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it**;

Alla Polizia Locale, a cui la presente viene inviata **tramite e-mail**.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**